

§ 159. - D.L. 4 marzo 1989 n. 77. Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1) (estratto).

(1) Convertito, con modificazioni, in L. 5 maggio 1989 n. 160.

Art. 10. 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli artt. 28 e 29 c. nav., nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 c. nav., all'art. 37 reg. nav. mar. e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.I. 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali (1).

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso.

5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinante aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che sia in contrasto con il presente decreto.

(1) Per la seconda parte di questo comma, cfr. ora l'art. 03, comma 1, lettera *i*) e comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400.